

BANDO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO PER IL COFINANZIAMENTO DI PROGRAMMI PRESENTATI DALLE REGIONI E FINALIZZATI A SOSTENERE LA REALIZZAZIONE DI DIAGNOSI ENERGETICHE NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE O L'ADOZIONE, NELLE STESSE, DI SISTEMI DI GESTIONE DELL'ENERGIA CONFORMI ALLE NORME ISO 50001 AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 LUGLIO 2014, n. 102.  
(EX ART. 5, COMMA 2, DECRETO INTERDIRETTORIALE DEL 12 MAGGIO 2015 )

---

## Sommario

CAPO I.....	4
FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ.....	4
ART. 2 DEFINIZIONI.....	4
ART. 3 SICUREZZA SUL LAVORO .....	4
CAPO II.....	5
SOGGETTI BENEFICIARI, INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI .....	5
ART. 4 SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI.....	5
ART. 5 INIZIATIVE FINANZIABILI.....	5
ART. 6 SPESE AMMISSIBILI .....	6
ART. 7 REGIMI DI AIUTO .....	6
CAPO III.....	7
PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO .....	7
ART. 8 TIPOLOGIA, INTENSITÀ DI AIUTO E AMMONTARE MASSIMO DELL'INCENTIVO .....	7
ART. 9 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INCENTIVO .....	7
ART. 10 RIPARTO DELLE RISORSE SU BASE PROVINCIALE .....	8
ART. 11 PROCEDIMENTO, ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA.....	8
ART. 12 CONCESSIONE DEGLI INCENTIVI .....	9
ART. 13 VARIAZIONI DELL'INIZIATIVA.....	9
ART. 14 VARIAZIONI SOGGETTIVE DEL BENEFICIARIO.....	9
CAPO IV.....	10
RENDICONTAZIONE E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO .....	10
ART. 15 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E TERMINI DI RENDICONTAZIONE .....	10
ART. 16 MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE .....	10
ART. 17 LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI .....	12
ART. 18 ANNULLAMENTO E REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE E RIDETERMINAZIONE DEGLI INCENTIVI .....	12
ART. 19 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO E VINCOLO DI DESTINAZIONE .....	12
ART. 20 ISPEZIONI E CONTROLLI.....	13
CAPO V.....	13
DISPOSIZIONI FINALI .....	13
ART. 21 RINVIO .....	13
ART. 22 RINVIO DINAMICO.....	13
ART. 23 ENTRATA IN VIGORE .....	13

Allegato A) (riferito all'articolo 7, comma 4) - Regime di aiuto "de minimis". settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) 1407/2013..... 14

## CAPO I

### FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

#### ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente bando disciplina i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione alle PMI operanti sul territorio regionale dei finanziamenti previsti dall'articolo 3 lettera a) dell'Avviso pubblico per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni e finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese (PMI) o l'adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme ISO 50001 ai sensi dell'articolo 8, comma 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102" (di seguito, Avviso), adottato dal MISE-DGMEREEN di concerto con il MATTM-DGCLC il 12 maggio 2015, nel rispetto delle spese ammissibili di cui alla lettera c) del medesimo articolo, nonché nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.
2. I finanziamenti sono finalizzati ad incoraggiare le PMI a sottoporsi a audit energetici e favorire la successiva attuazione delle raccomandazioni risultanti da tali audit mediante l'istituzione di un regime di sostegno per le PMI al fine di coprire i costi di un audit energetico.
3. I predetti finanziamenti sono erogati a seguito dell'effettiva realizzazione da parte di ciascuna impresa di almeno un intervento di efficientamento energetico, tra quelli aventi tempo di ritorno economico inferiore o uguale a 4 anni suggeriti dalla diagnosi, o a seguito dell'ottenimento della conformità del sistema di gestione dell'energia alla norma ISO 50001.

#### ART. 2 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente bando, per microimprese, piccole e medie imprese (PMI) si intendono le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Ai fini del presente bando si intende per:
  - a) soggetto gestore: Unioncamere FVG, cui sono delegate le funzioni amministrative concernenti la concessione degli incentivi di cui al presente Bando ai sensi dell'art.3, comma 6 della L.R. 34/2015 e successive modifiche e integrazioni. Unioncamere FVG agirà per il tramite delle Camere di Commercio (CCIAA) provinciali;
  - b) CCIAA competente: la Camera di commercio nel cui territorio di pertinenza è situata la sede legale delle PMI o le unità operative oggetto delle diagnosi energetiche e/o della certificazione di conformità alla norma ISO 50001, di cui all'articolo 9, comma 1.
3. Al fine del presente bando valgono le definizioni di cui all'art. 2 del D.lgs. 102/2014.

#### ART. 3 SICUREZZA SUL LAVORO

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), come interpretato in via di interpretazione autentica dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), la concessione degli incentivi alle imprese è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di data non antecedente a sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, allegata all'istanza di incentivazione e sottoscritta dal legale rappresentante attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non corrispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 è causa di decadenza dalla concessione dell'incentivo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario dell'incentivo e l'autore della dichiarazione sostitutiva sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo al soggetto gestore, comprensivo degli interessi legali.

## CAPO II

### SOGGETTI BENEFICIARI, INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI

#### ART. 4 SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI

1. Possono beneficiare degli incentivi di cui al presente Bando le PMI che realizzano le iniziative di cui all'articolo 5.

2. Le PMI beneficiarie di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere costituite ed iscritte al Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel prosieguo "CCIAA", competente per territorio da almeno due anni;
- b) se si tratta di imprese di servizi, con attività economiche comprese nelle Sezioni da H alla T della Classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007, devono essere costituite sotto forma di società;
- c) essere attive;
- d) avere unità operativa/e, cui si riferiscono le iniziative, nel territorio regionale;
- e) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria.
- f) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
- g) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
- h) non essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce, nonché revoche totali da parte dell'Amministrazione Regionale.

3. Sono escluse dall'incentivazione le imprese:

- a) destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune, salvo il caso di applicazione del regime di aiuto de minimis;
- b) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

#### ART. 5 INIZIATIVE FINANZIABILI

1. Ai sensi del presente Bando sono ammissibili ad incentivazione:

- a) la realizzazione delle diagnosi energetiche finalizzate alla valutazione del consumo di energia ed al risparmio energetico conseguibile, eseguite in osservanza dei criteri di cui all'Allegato 2 al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 effettuate dalle PMI;

- b) l'attuazione del sistema di gestione e il rilascio della certificazione di conformità alla norma ISO 50001 effettuate dalle PMI.

Per le diagnosi energetiche la conformità ai criteri di cui al menzionato Allegato 2 è verificata eseguendo le stesse secondo le norme tecniche UNI CEI 16247-1-2-3-4.

#### **ART. 6 SPESE AMMISSIBILI**

1. Sono ammissibili le seguenti spese documentate, al netto di IVA e altre imposte, sostenute dalle PMI a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda:

- a) Consulenze relative a servizi per la redazione delle diagnosi energetiche finalizzate alla valutazione del consumo di energia ed al risparmio energetico conseguibile, eseguite in osservanza dei criteri di cui all'Allegato 2 al decreto legislativo 102/2014. La prestazione deve essere eseguita da uno dei soggetti elencati all'art. 8 comma 1, del d.lgs. 102/2014 ovvero da Società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia o auditor energetici, certificati da organismi accreditati ai sensi dell'art. 8, comma 2 del d.lgs.102/14;
- b) Consulenze relative a servizi finalizzati all'attuazione del sistema di gestione e il rilascio della certificazione di conformità alla norma ISO 50001. Il certificato di conformità del sistema di gestione dell'energia alla norma ISO 50001 deve essere rilasciato da un organismo terzo, indipendente e accreditato ai sensi del Reg. (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 o firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento.

2. Ai fini del presente bando è stabilito il divieto di concedere incentivi per interventi che si realizzano attraverso rapporti giuridici che intervengono tra persone fisiche e/o giuridiche, legate tra loro da un rapporto di tipo societario, di coniugio, di parentela o affinità fino al secondo grado (divieto generale di contribuzione), quando i rapporti giuridici instaurati assumono rilevanza ai fini della concessione dell'incentivo, ai sensi dell'art. 31 LR 7/2000.

#### **ART. 7 REGIMI DI AIUTO**

1. Gli incentivi di cui al presente Bando sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, sono esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 i settori di attività e le tipologie di aiuto individuati all'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento dell'Unione europea, richiamati nell'allegato A.

3. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013:

- a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", non può superare 200.000,00 euro nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari, compreso quello in cui viene presentata la domanda;
- b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000,00 euro nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari, compreso quello in cui viene presentata la domanda.

4. La concessione dell'incentivo è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante gli aiuti ricevuti dall'impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, dall'impresa unica, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in cui la domanda viene presentata. La definizione di impresa unica è riportata nell'allegato A del presente bando.

## CAPO III

### PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

#### ART. 8 TIPOLOGIA, INTENSITÀ DI AIUTO E AMMONTARE MASSIMO DELL'INCENTIVO

1. I finanziamenti consistono in contributi in conto capitale e l'intensità dell'incentivo concedibile è pari al 50 per cento della spesa ammissibile, con i seguenti limiti per:

- a) le diagnosi energetiche ammesse sono finanziate fino ad un massimo di € 10.000, al netto di IVA, per singola diagnosi;
- b) le procedure di attuazione di un sistema di gestione conforme alla norma ISO 50001 ammesse sono finanziate fino ad un massimo di € 20.000, al netto di IVA, per singola certificazione.

Tale contributo è cumulabile con altri incentivi, fatto salvo il rispetto dei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sugli aiuti de minimis.

#### ART. 9 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INCENTIVO

1. La domanda di incentivo è presentata dall'impresa richiedente al soggetto gestore, ai fini dell'ammissione all'articolazione dello sportello di cui al comma 2 relativa alla provincia nella quale è stabilita la sede legale o le unità operative oggetto delle diagnosi energetiche e/o della certificazione di conformità alla norma ISO 50001.

2. La domanda di cui al comma 1 è presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, a partire dalle ore 9.15 del giorno previsto quale termine iniziale di presentazione delle domande da apposito avviso emanato da Unioncamere FVG e pubblicato sul sito internet di Unioncamere FVG e sino alle ore 16.30 del giorno previsto quale termine finale di presentazione delle domande dal medesimo avviso.

3. L'avviso di cui al comma 2 è pubblicato sul sito internet di Unioncamere FVG almeno trenta giorni prima del termine iniziale di presentazione delle domande.

4. Le domande di incentivo sono presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata, (PEC), all'indirizzo di PEC indicato nell'avviso di cui al comma 2 e sono redatte secondo lo schema pubblicato sul sito internet di Unioncamere FVG unitamente all'avviso. La data e ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e ora (espressa in hh:mm:ss) della ricevuta di accettazione del messaggio trasmesso a mezzo posta elettronica certificata (PEC), con in allegato la domanda di contributo, attestata dai dati di certificazione del messaggio (file "datcert.xml").

5. La domanda di incentivo è considerata valida solo se:

- a) è trasmessa mediante la casella di PEC dell'impresa richiedente;
- b) è sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa richiedente;

6. La medesima impresa presenta una sola domanda di incentivo a valere sul presente bando per singola provincia. Ogni PMI può beneficiare del contributo previsto per la diagnosi energetica o per l'adesione alla norma ISO 50001 per ciascuna delle proprie unità operative, purché localizzate nella Regione Friuli Venezia Giulia.

7. Il soggetto gestore comunica all'impresa richiedente:

- a) l'ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) il responsabile del procedimento, il suo sostituto ed il responsabile dell'istruttoria;
- d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;

- e) il termine per la regolarizzazione o l'integrazione della domanda per accedere all'incentivo nonché per presentare eventuali memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 7/2000;
- f) i termini per la concessione dell'incentivo, per la conclusione dell'iniziativa, per la presentazione della rendicontazione, nonché per l'erogazione dell'incentivo;
- g) gli obblighi del beneficiario;
- h) i casi di annullamento e revoca del provvedimento di concessione previsti dall'articolo 18.

8. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al comma 7, Unioncamere FVG, anche per conto degli eventuali soggetti gestori delegati, può predisporre apposita nota informativa pubblicata sul sito internet di Unioncamere FVG medesima.

9. La nota informativa di cui al comma 8 assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale 7/2000.

10. Sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa richiedente:

- a) le domande presentate al di fuori dei termini indicati dal comma 2;
- b) le domande presentate dalla medesima impresa successivamente alla prima ritenuta istruibile;
- c) le domande non firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente;
- d) le domande presentate con modalità diverse da quelle previste dal comma 4;
- e) le domande per le quali sia stata presentata rinuncia da parte dell'impresa stessa;
- f) le domande trasmesse mediante casella di PEC diversa da quella dell'impresa richiedente;
- g) le domande inviate ad indirizzo di PEC diverso da quello comunicato nell'avviso di cui al comma 2;
- h) le domande per le quali il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente, ai sensi dell'articolo 11, comma 5.

#### **ART. 10 RIPARTO DELLE RISORSE SU BASE PROVINCIALE**

1. Unioncamere FVG provvede a ripartire le risorse annuali complessive a disposizione su base provinciale. Il riparto è operato in proporzione al numero delle imprese iscritte al Registro delle imprese di ciascuna CCIAA accertato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello del riparto.

#### **ART. 11 PROCEDIMENTO, ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA**

1. Gli incentivi sono concessi dal soggetto gestore tramite procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, articolato su base provinciale.

2. Le domande presentate sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, attestato ai sensi dell'articolo 9, comma 4. Il soggetto gestore procede all'istruttoria delle domande di incentivo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili all'interno della pertinente articolazione provinciale dello sportello.

3. In caso di parità di ordine cronologico è data preferenza alla domanda con iscrizione anteriore della sede cui si riferisce l'iniziativa al registro delle imprese.

4. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente bando e dall'avviso nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.

5. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. La domanda è archiviata d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente.

6. In pendenza del termine di cui al comma 5, il termine previsto dall'articolo 12, comma 1, è sospeso.
7. Il soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000, prima della formale adozione del provvedimento negativo comunica tempestivamente all'impresa richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
8. La Direzione centrale ambiente ed energia della Regione Friuli Venezia Giulia resta a disposizione di Unioncamere per chiarimenti in materia di certificazione ISO 50001 e audit energetici al fine della valutazione tecnica istruttoria delle domande.
9. I termini per la concessione dell'incentivo sono interrotti in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo di cui al comma 7.

#### **ART. 12 CONCESSIONE DEGLI INCENTIVI**

1. A seguito dell'istruttoria, l'incentivo è concesso entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, stante il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, nei limiti delle risorse disponibili a valere sulla pertinente articolazione provinciale dello sportello, a meno delle interruzioni e sospensioni previste dalla normativa vigente e disciplinate dal presente bando.
2. Qualora le risorse disponibili a valere sull'articolazione provinciale dello sportello non consentano di finanziare integralmente l'ultima domanda finanziabile, è disposta la concessione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute. Ulteriori risorse che si rendano disponibili nel corso dell'anno possono essere utilizzate per le domande non finanziate per carenza di risorse nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.
3. Il soggetto gestore comunica all'impresa beneficiaria l'adozione del provvedimento di concessione entro i trenta giorni successivi.

#### **ART. 13 VARIAZIONI DELL'INIZIATIVA**

1. Eventuali variazioni dell'iniziativa ammessa ad incentivazione possono essere proposte presentando al soggetto gestore apposita richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, adeguatamente motivata e accompagnata da una sintetica relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie dell'iniziativa.
2. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa ad incentivazione ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione della stessa.
3. Il soggetto gestore provvede alla valutazione delle variazioni proposte comunicandone l'esito entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Le variazioni non comportano un aumento dell'incentivo concesso all'impresa beneficiaria.

#### **ART. 14 VARIAZIONI SOGGETTIVE DEL BENEFICIARIO**

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive del beneficiario anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:
  - a) presenti specifica domanda di subentro;
  - b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo in capo al beneficiario originario;
  - c) prosegua l'attività dell'impresa originariamente beneficiaria;
  - d) si impegni a rispettare gli altri obblighi previsti dal presente bando in capo all'impresa originariamente beneficiaria.

2. Nel caso in cui le variazioni soggettive di cui al comma 1 abbiano luogo precedentemente alla concessione del contributo, l'impresa subentrante presenta la domanda di subentro nel procedimento ed il soggetto gestore avvia nuovamente l'iter istruttorio.

## CAPO IV

### RENDICONTAZIONE E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

#### ART. 15 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E TERMINI DI RENDICONTAZIONE

##### 1. Diagnosi energetiche

- a) La diagnosi dovrà essere completata, per ciascuna delle sedi per cui si è richiesto il contributo, entro **3 mesi** dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione del contributo.
- b) Le imprese beneficiarie, ai fini del monitoraggio e dell'incremento della banca dati di cui all'art. 8, comma 5, d.lgs. n. 102/2014, sono tenute a compilare e a trasmettere il modulo predisposto dall'ENEA prima della realizzazione dell'intervento.
- c) Entro **24 mesi** dalla data di consegna all'Impresa del rapporto di diagnosi, per ciascuna delle sedi, dovrà essere realizzato almeno un intervento di efficientamento energetico tra quelli suggeriti dal rapporto stesso con tempi di ritorno economico inferiore o uguale a 4 anni, inclusi gli interventi che non implicano spese di investimento ma solo modifiche gestionali, purché sia documentato il risparmio energetico conseguito.
- d) La trasmissione del rendiconto finale dovrà avvenire entro **30 giorni** dall'ultimazione dell'ultimo intervento previsto e dovrà essere comprensivo del rapporto di diagnosi, della documentazione attestante l'intervento eseguito ed i costi sostenuti per la diagnosi, nonché del relativo modulo reperibile sul sito dell'Enea, debitamente inserito sul sito medesimo da parte dell'impresa.
- e) Il termine massimo per la presentazione della rendicontazione è di **27 mesi e 30 giorni** dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione del contributo, nel rispetto comunque dei termini sopra indicati.

##### 2. Gestione conforme alla norma ISO 50001

- a) L'adozione del sistema di gestione dell'energia ISO 50001 dovrà essere comprovato dal certificato di conformità rilasciato per ciascuna delle sedi per cui si è richiesto il contributo.
- b) La trasmissione del rendiconto finale dovrà avvenire entro **30 giorni** dalla data del rilascio dell'ultimo certificato di conformità e dovrà essere comprensivo del/i certificato/i di conformità e dei costi sostenuti.
- c) Il termine massimo per la presentazione della rendicontazione è di **27 mesi e 30 giorni** dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione del contributo, nel rispetto comunque dei termini sopra indicati.

#### ART. 16 MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

1. L'impresa beneficiaria presenta la rendicontazione attestante le spese sostenute entro i termini sopra indicati utilizzando lo schema approvato da Unioncamere FVG, mediante autonomo atto da adottarsi in base alle competenze statutariamente stabilite, e pubblicato sul sito internet del soggetto gestore.

2. La rendicontazione è presentata mediante PEC all'indirizzo di PEC comunicato dal soggetto gestore unitamente al provvedimento di concessione dell'incentivo; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data e l'ora di ricezione della PEC attestata secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 4.

3. Per la rendicontazione, che dovrà avvenire **in un'unica soluzione**, l'impresa beneficiaria presenta, in particolare:

- a) copia dei documenti di spesa, annullati in originale dall'impresa beneficiaria con apposita dicitura relativa all'ottenimento dell'incentivo, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;

- b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, effettuato tramite bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale, vaglia postale o con altre modalità stabilite dalla legge che consentano la tracciabilità del pagamento, tramite regolare quietanza relativa a ciascuna spesa di cui al precedente punto (assegno)
- c) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera a);

Inoltre nel caso di:

*Diagnosi energetiche*, per ciascuna delle sedi per cui è richiesto il contributo:

- rapporto di diagnosi energetica, redatto secondo i requisiti richiesti, per ciascuna delle sedi per cui è richiesto il contributo;
- documentazione attestante l'intervento di efficientamento energetico eseguito tra quelli suggeriti dal rapporto di diagnosi con tempi di ritorno economico inferiore o uguale a 4 anni, inclusi gli interventi che non implicano spese di investimento ma solo modifiche gestionali;
- verbale di fine lavori o comunicazione di inizio esercizio relativa ai suddetti lavori;
- modulo reperibile sul sito dell'Enea, reperibile al link <http://www.agenziaefficienzaenergetica.it/per-le-imprese/diagnosi-energetiche> debitamente compilato e corredato da relativa ricevuta dell'avvenuto caricamento sul sito dell'ENEA per ciascuna delle sedi per cui si è richiesto il contributo.

*Gestione conforme alla norma ISO 50001*, per ciascuna delle sedi per cui è richiesto il contributo :

- certificato di conformità relativo al sistema di gestione dell'energia ISO 50001 per ciascuna delle sedi per cui è stato richiesto il contributo.

4. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera va allegata la traduzione in lingua italiana.

5. Le spese ammissibili ad incentivazione sono al netto dell'IVA e altre imposte.

6. Il soggetto gestore ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui al comma 1, lettera a).

7. l'impresa trasmette inoltre regolare quietanza di pagamento, avvenuto secondo le modalità stabilite dalla legge, relativa a ciascuna spesa di cui al precedente punto, anche nella forma della dichiarazione liberatoria rilasciata dal consulente/fornitore, o in altra valida modalità, ai fini della dimostrazione della tracciabilità del pagamento.

8. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione.

9. Le eventuali note di accredito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione ed allegate alla stessa.

10. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

11. Il soggetto gestore procede alla revoca dell'incentivo qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa ad incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra il l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'articolo 13, comma 4.

12. Il documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità sarà acquisito direttamente dal soggetto gestore, presso gli enti competenti, prima dell'erogazione del contributo. In caso di verifica di irregolarità del DURC si attiverà la procedura di intervento sostitutivo in favore dell'ente previdenziale di riferimento, come disciplinata dall'art. 4 del DPR 207/2010, ovvero si provvederà d'ufficio a trattenere dal contributo assegnato l'importo corrispondente all'inadempienza contributiva accertata.

### **ART. 17 LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI**

1. Gli incentivi sono liquidati a seguito dell'esame della rendicontazione entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte del soggetto gestore.
2. Il termine di liquidazione degli incentivi è sospeso in pendenza del termine di cui all'articolo 16, comma 11.
3. L'erogazione degli incentivi è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.

### **ART. 18 ANNULLAMENTO E REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE E RIDETERMINAZIONE DEGLI INCENTIVI**

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, oppure:
  - a) se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda;
  - b) se la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa;
  - c) nel caso in cui non è rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 11;
  - d) nel caso di cui all'articolo 16, comma 12.
3. Il soggetto gestore comunica tempestivamente all'istante l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione.
4. La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.
5. L'incentivo è rideterminato ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 6, della legge regionale 7/2000, se non sono rispettati gli obblighi ed il vincolo di destinazione di cui all'articolo 19.

### **ART. 19 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO E VINCOLO DI DESTINAZIONE**

1. L'impresa beneficiaria è tenuta al rispetto dei sottoelencati obblighi per tre anni a decorrere dalla data di conclusione dell'iniziativa:
  - a) essere iscritta nel Registro delle imprese;
  - b) mantenere la sede legale o unità operativa attiva nel territorio regionale
2. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1, il beneficiario presenta, in conformità all'articolo 45 della legge regionale 7/2000, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in sede di rendicontazione e, successivamente, entro il 28 febbraio di ogni anno, attestante il rispetto di tali obblighi fino alla scadenza degli stessi.
3. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2, il soggetto gestore procede ad ispezioni e controlli, come stabilito dall'articolo 45, comma 3, della legge regionale 7/2000.
4. Prima di disporre l'ispezione o il controllo ai sensi del comma 3, il soggetto gestore ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2 richiedendo la presentazione della dichiarazione medesima entro un termine perentorio.

## **ART. 20 ISPEZIONI E CONTROLLI**

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, il soggetto gestore può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione agli incentivi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle iniziative, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la relativa regolarità.

## **CAPO V**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 21 RINVIO**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000 e successive modificazioni.

#### **ART. 22 RINVIO DINAMICO**

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

#### **ART. 23 ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente bando entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

## **Allegato A) (riferito all'articolo 7, comma 4) - Regime di aiuto "de minimis". settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) 1407/2013**

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis":

a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (UE) 104/2000 del Consiglio;

b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 non beneficino degli aiuti de minimis concessi a norma di detto regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per:

a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (UE) 104/2000;

b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE